



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
**DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE**  
Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale  
Consulenza per il risanamento degli Enti Locali  
Dissestati

ALL'ORGANO  
STRAORDINARIO DI  
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI  
TAURIANOVA (RC)  
(Rif.delibera n. 8 del 23 ottobre 2018)  
Pec [comune.taurianova@asmepec.it](mailto:comune.taurianova@asmepec.it)

AL COMUNE DI  
TAURIANOVA (RC)

ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  
COMUNE DI  
TAURIANOVA (RC)

ALLA PREFETTURA –  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI  
REGGIO CALABRIA  
Pec: [protocollo.prefrc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrc@pec.interno.it)

ALLA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
DELLA CALABRIA  
Pec: [calabria.controllo@corteconticert.it](mailto:calabria.controllo@corteconticert.it)

## PEC

**OGGETTO:** Procedura di liquidazione del comune di TAURIANOVA (RC) – Concessione proroga presentazione piano di rilevazione.

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale l'Organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) del Comune di Taurianova (RC) chiede a questo Ufficio la concessione di una proroga per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva, a causa della mole delle istanze presentate, e del consistente numero di contenziosi giudiziali e extragiudiziali pendenti, per i quali i responsabili dei servizi stanno procedendo all'istruttoria necessaria per l'eventuale inserimento nella massa passiva.

Tali problematiche non hanno consentito, a codesto organo, di definire compiutamente la massa debitoria di competenza della procedura di dissesto e alla conseguente formazione del suddetto documento contabile.

Rilevato che, il termine per la presentazione del predetto documento contabile scadrà il 19 novembre 2018 e considerate valide le motivazioni rappresentate dall'O.S.L., questo Ufficio ritiene di poter concedere una proroga del termine de quo di 6 mesi dal ricevimento della presente nota.

E' opportuno, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'articolo 254, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, già citato Testo unico, "in caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario di liquidazione".

Si fa presente che, nel caso di adozione della procedura semplificata, l'organo della liquidazione potrà provvedere direttamente alla redazione del piano di estinzione, dandone, altresì, comunicazione a questo Ufficio.

La presente viene inviata anche alla Corte dei Conti per gli eventuali profili di competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Verde)

